

Elezioni 2008: la disciplina dei permessi spettanti ai lavoratori scrutatori

Pietro Gremigni Consulente aziendale in Milano

In vista delle prossime elezioni del 13 e 14 aprile 2008, ripercorriamo la disciplina normativa che regola il meccanismo dei permessi spettanti ai lavoratori impiegati nelle operazioni di scrutinio elettorale

La disciplina normativa che regola il meccanismo dei permessi spettanti ai lavoratori impiegati nelle operazioni di scrutinio elettorale è basata sull'art. 11 della legge n. 53/1990 e sull'art. 1 della legge n. 69/1992. Il regime previsto da tali norme è quindi applicabile a qualsiasi consultazione elettorale compresa la prossima che vede impegnati il 13 e il 14 aprile 2008 i cittadini al rinnovo del Parlamento nazionale, nonché di diversi Comuni e Province, oltre alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sicilia.

Regole generali per gli scrutatori

Ai soggetti che sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato e che sono stati nominati per svolgere attività ai seggi elettorali, si deve applicare una specifica disciplina che prevede alcuni diritti collegati all'assenza dal lavoro e al recupero della giornata di riposo trascorsa ai seggi.

La questione riguarda le seguenti funzioni da svolgere nel seggio elettorale:

- presidente di seggio;
- segretario;
- scrutatori;
- rappresentanti di lista, gruppo, di partiti o dei Comitati promotori in caso di *referendum*.

Le norme (legge n. 53/1990 e legge n. 69/1992) che disciplinano tale regime non sono state modificate come detto in premessa.

La partecipazione alle operazioni di voto per i predetti soggetti comporta l'applicazione della seguente disciplina:

- 1) i giorni considerati lavorativi (per esempio lunedì, oppure anche il sabato se considerato lavorativo dal Ccnl applicato) devono essere retribuiti con la normale retribuzione come se il lavoratore avesse prestato normalmente l'attività lavorativa: si considera cioè in una sorta di permesso retribuito;
- 2) i giorni festivi o non lavorativi (di norma la dome-

nica ma in alcuni casi anche il sabato) danno diritto ad una quota di retribuzione aggiuntiva rispetto alla normale oppure a giorni di riposo compensativi.

Pertanto, se i giorni impegnati al seggio sono festivi oppure non lavorativi si ha diritto, in linea generale, ad 1/26 di retribuzione (o altro divisore giornaliero contrattuale) in aggiunta per ogni giorno, oppure alternativamente alla scelta di un giorno di riposo compensativo. Le modalità di fruizione del riposo non sono precisate dalla legge; in ogni caso devono essere concordate tra lavoratore e datore di lavoro e il giorno di riposo dovrà essere fruito in linea di massima salvaguardando le esigenze organizzative e produttive, entro un arco temporale molto ristretto, in quanto lo stesso ha natura compensativa del mancato riposo settimanale.

Per quanto riguarda la giornata lavorativa (senz'altro il lunedì) la stessa, come già anticipato, sarà retribuita normalmente come se il lavoratore assente avesse comunque prestato la propria attività lavorativa.

Le regole generali applicabili alla consultazione elettorale del 2008

Tracciato pertanto il quadro delle regole generali vediamo in concreto a quali tipi di permesso avranno diritto i lavoratori subordinati impegnati nelle operazioni in questione nelle giornate del 13 e 14 aprile 2008.

Teniamo innanzitutto presente quale è la scaletta degli impegni al seggio così come prevista dalle disposizioni normative e amministrative, salvo eventi eccezionali:

- sabato 12 aprile vengono effettuate a partire dalle ore 16 le operazioni di preparazione dei seggi;
- domenica 13 aprile (dalle ore 8 alle ore 22) e lunedì 14 aprile (dalle ore 7 alle ore 15) sono previste le votazioni;
- nella giornata di lunedì 14 aprile viene effettuato lo spoglio delle schede subito dopo la chiusura delle urne.

Ecco cosa potrebbe verificarsi rispetto agli obblighi del datore di lavoro del lavoratore impegnato in permesso presso i seggi:

- 1) per i giorni lavorativi trascorsi al seggio (sabato 12 aprile nonché lunedì 14 aprile) spetta la normale retribuzione pari ad 1/26 per ognuna delle due

Riepilogo del regime dei permessi per scrutatori

Giorni considerati lavorativi trascorsi al seggio (lunedì e in alcuni casi il sabato quando è considerato lavorativo)



Diritto all'assenza dal lavoro e alla normale retribuzione

Giorni festivi o non lavorativi (di norma domenica e sabato)



Diritto ad una quota retributiva aggiuntiva (in genere 1/26) alla normale retribuzione oppure diritto a scelta

giornate come se il lavoratore avesse lavorato;

2) per i giorni festivi (domenica 13 aprile) e non lavorativi e cioè sabato 12 aprile (quando è considerato tale dal Ccnl) spetta in alternativa o una retribuzione aggiuntiva (1/26 o altro divisore contrattuale) rispetto a quella normale oppure il diritto ad un riposo compensativo retribuito la cui fruizione dovrà essere concordata tra le parti tenendo conto delle esigenze organizzative aziendali e senza però procrastinare troppo oltre il giorno stesso. Qualora l'impegno al seggio per gli scrutatori dovesse prolungarsi oltre le ore 24 del lunedì per il verificarsi di eventi eccezionali o per contestazioni di voti, in modo tale da impedire la regolare conclusione prevista per le ore 20, si applicherebbe il principio giurisprudenziale secondo cui il lavoratore ha diritto ad un giorno di assenza dal lavoro (il martedì) con diritto alla normale retribuzione. Infatti l'unità di misura per retribuire il periodo di assenza dal lavoro per espletare le funzioni elettorali sono i giorni e non le ore (Pret. Torino 2 settembre 1998 - Trib. Torino 20 marzo 1999 e Cass. n. 14949/2002).

Tale ipotesi potrebbe verificarsi in quei Comuni dove sono concentrate le elezioni politiche e quelle amministrative.

Va poi tenuto presente che nell'ambito delle elezioni comunali e provinciali potrebbe verificarsi l'ipotesi del turno di ballottaggio in data 27/28 aprile 2008, rispetto al quale valgono le considerazioni affrontate in precedenza.

La retribuzione erogata dal datore di lavoro sia nelle giornate festive o non lavorative, sia per quelle lavorative è considerata retribuzione a tutti gli effetti sia contributivi che fiscali e di conseguenza sarà assoggettata sia a contributi che a imposte.

Adempimenti del lavoratore

Si tratta di un aspetto non disciplinato dalle nor-

me in materia di permessi elettorali. In assenza di una regolamentazione contrattuale il lavoratore nominato presidente, scrutatore o rappresentante di lista, deve assolvere in ogni caso ad una serie di adempimenti in base ai principi di correttezza e buona fede che ispirano il rapporto di lavoro.

In particolare il lavoratore deve:

1) preavvertire il proprio datore di lavoro della sua assenza, consegnandogli, sempre che ne sia in possesso, copia della convocazione inviata dal competente Ufficio elettorale. Tale onere deve, secondo il nostro parere, essere assolto con un certo anticipo, in modo da permettere al datore di lavoro di organizzarsi di conseguenza;

2) ultimare le operazioni di voto, deve consegnare sempre al datore di lavoro copia della documentazione attestante, in modo esplicito, la funzione svolta presso il seggio elettorale e in particolare:

scrutatori e segretari: nomina del Comune o del presidente di seggio se trattasi di provvedimento di urgenza e dichiarazione successiva a cura del presidente che attesta la presenza al seggio (corredata da orario iniziale e finale delle operazioni);

presidenti di seggio: decreto di nomina e dichiarazione (vistata dal vicepresidente) che comprovi giorno e ora di inizio delle operazioni presso i seggi;

rappresentanti di lista: certificato redatto dal presidente di seggio che attesta l'esecuzione dell'incarico ricevuto dalla lista e recante l'orario di presentazione al seggio e quello conclusivo delle operazioni di spoglio dell'ultimo giorno. Particolare attenzione va posta dai rappresentanti di lista per i documenti giustificativi da presentare al rientro dal seggio elettorale. Esiste infatti la facoltà per il rappresentante di lista di presentarsi la domenica mattina, invece che il sabato, perciò il certificato deve portare menzione specifica dell'accreditamento nella giornata di sabato, altrimenti il sabato non viene considerato.